



CORTE SPORTIVA DI APPELLO

**Procedimento n.
RG 32/2017 Procedimento Primo Grado
RG 1/2017 Corte Sportiva di Appello
Sent. n. 1/2017**

La Corte Sportiva di Appello,
visto l'art. 93 del Regolamento di giustizia FIBIS,
letto il reclamo del tesserato Salvatore Mannone,
sentito l'appellante comparso personalmente all'udienza del 21/11/2017,
sentito altresì il difensore Avvocato Massimiliano Valcada del Foro di Milano,
premessò

1. che il Giudice Unico Sportivo Nazionale comminava d'ufficio, a seguito di ricezione del referto della direzione di gara, la sanzione disciplinare oggi impugnata;
2. che il signor Mannone Salvatore a giustificazione della propria condotta sosteneva, anche attraverso il reclamo interposto dal proprio difensore, la violazione di norme regolamentari relative alla corretta esecuzione della gara oggetto del provvedimento ed in particolare, asseriva che il regolamento del Campionato Nazionale a squadre per C.B.S. non permette che un giocatore che abbia partecipato alla fase regionale con una squadra possa, successivamente, partecipare alla fase nazionale con altra e diversa squadra. E, ancora che il diritto alla partecipazione alla fase nazionale è conseguito solo dalla squadra (e dei relativi giocatori della stessa) che ha vinto la fase regionale. Nel caso di specie la squadra della Toscana, delle Marche presentavano giocatori diversi rispetto a quelli schierati dalla squadra risultata vincente della fase regionale;

3. il Signor Mannone, quale capitano della squadra della Lombardia, prontamente evidenziava alla Direzione di gara la “irregolarità” di cui al punto 1) ricevendo come risposta (s.v. dichiarazioni testimoniali allegate all’atto d’appello), senza consultazione del relativo regolamento, “..che non c’era nessun problema”;
4. il Signor Mannone, in ragione del proprio stato d’animo personale notevolmente scosso per quanto successo, comunicava ai componenti della propria squadra la sua volontà di non partecipare invitando, nel contempo, gli stessi a giocare. Questi dichiaravano di non voler competere e, solo a quel punto, il Signor Mannone, nella sua veste di capitano presentava, la dichiarazione di cui al doc. n. 9 del referto arbitrale.

La Corte Sportiva d’Appello adita osserva che:

quanto alla interposta questione di natura regolamentare questa andava, nel rispetto del combinato disposto di cui agli artt. 70, lett. a) (**Attribuzione e competenza**) e 84, lett. a) e b) (**Competenza giudice sportivo nazionale**) del Regolamento di giustizia FIBIS, rassegnata al Giudice Unico Sportivo Nazionale ad istanza del soggetto che lamentava tale violazione avendo, secondo il regolamento di Giustizia, la Corte sportiva d’Appello esclusivo potere d’intervento solo in seconda istanza, ai sensi dell’art. 84, co. 2, del citato regolamento.

Per quanto precede ne discende che, sotto il profilo strettamente procedurale, l’inammissibilità del *petitum* interposto direttamente al giudice dell’appello di questioni attinenti a supposte violazioni regolamentari relative al regolare svolgimento della competizione nonché alla partecipazione dei giocatori.

La competenza dell’organo d’appello rimane, quindi, solo in riferimento al reclamo avverso il provvedimento disciplinare impugnato, rispetto al quale vi è pieno rispetto delle norme sussistendo, da un lato la competenza del Giudice Unico Sportivo Nazionale ad emettere, anche d’ufficio, il provvedimento disciplinare attinente il comportamento sportivo dell’affiliato, dall’altro il reclamo tempestivo alla Corte Sportiva d’Appello del soggetto colpito dallo stesso.

La Corte Sportiva di Appello, verificata la documentazione in atti, tenuto conto dell'art. 56 del Regolamento di Giustizia della FIBIS che indica i criteri per la determinazione delle sanzioni e, in particolare, per quanto specificato al comma 2, rileva che il comportamento del signor Mannone, ancorché costituente una condotta antisportiva in ragione della scelta del ritiro della squadra piuttosto che nel ricorso ai normali strumenti d'impugnazione, per quanto censurabile non si sostanziava in una condotta così grave, anche in considerazione delle modalità di realizzazione della stessa, da determinare la sanzione nella misura irrogata e, quindi, nella dosimetria della pena, ridetermina la stessa nella misura di mesi 2 di sospensione.

In ragione del parziale accoglimento dell'atto di appello si compensano le spese di giudizio.

Bologna, 21 novembre 2017

La Corte Sportiva di Appello

Il Presidente

Avv. Giuseppe Merubino



I Consiglieri

Avv. Francesco Basile



Avv. Dante Avolio



Si notifici la presente sentenza al:

- Al Signor Mannone Salvatore presso l'Avv. Massimiliano Valcada del Foro di Milano presso lo studio sito in Milano, in via Torno n. 51, a mezzo PEC;
- Al difensore suindicato a mezzo PEC.